



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SALERNO  
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino all'udienza del 09/04/2021 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 6927 /2017 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

**TRA**

**TRABBUCCO CARMINE** rappresentato e difeso dall' avv. to FASANO DOMENICO giusto mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

**E**

**INPS**, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. to OLLA ADELE giusta procura in atti

Resistente

**Motivi in fatto e in diritto della decisione**

Con ricorso depositato in cancelleria in data 20.10.2017 il ricorrente, premesso di essere titolare di pensione di invalidità civile, ha impugnato il provvedimento di sospensione della detta prestazione dal 18.05.2017, motivato dall'INPS per l'applicazione dell'art. 2 della legge 92/2012, eccependo la nullità dello stesso per difetto di forma posto che conteneva una mera enunciazione di un articolo di legge; la violazione di legge dal momento che l'art. 2 comma 58 della legge 92/2012 sarebbe norma non indirizzata all'Inps, ma al Giudice affinché con l'emissione delle sentenza possa irrogare la sanzione accessoria della revoca della pensione e il comma 61 non poteva operare nel caso che ci occupa essendo decorso il termine perentorio di tre mesi per la trasmissione da parte del Ministero della Giustizia dell'elenco dei soggetti. Prospettava poi una questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 58 per violazione degli artt. 3 e 32 della Cost. e dell'art. 2 comma 61 per violazione dell'art. 111 Cost. per essere applicata una sanzione accessoria in assenza del contraddittorio tra le parti con violazione del principio generale secondo cui "tempus regit actum". Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per vedere "dichiarare nullo ovvero annullare l'impugnato provvedimento e, previo accertamento del diritto del Trabbucco alla pensione di invalidità civile, ordinare al Ministero della Giustizia e all'INPS di Salerno di pagare mensilmente l'ammontare della pensione allo stesso attribuita nonché versare in unica soluzione gli arretrati pensionistici a far data dal 01.05.2017 sino all'effettivo soddisfo".

L'INPS, costituitosi tempestivamente ha eccepito un difetto di legittimazione ad agire della parte per effetto della sanzione accessoria dell'interdizione legale disposta dal giudice penale. Nel merito, ha dedotto la correttezza del proprio operato in esecuzione di un provvedimento adottato dal Ministero della Giustizia. Chiedeva dunque il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 09.04.2021, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta, il giudice decideva come da sentenza con contestuale motivazione.

Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.

In via preliminare, quanto all'eccezione di nullità del provvedimento di revoca della pensione di invalidità per vizi formali quale la mancanza di motivazione, occorre evidenziare che è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, anche in caso di revoca di una prestazione in atto, oggetto della controversia

non è la legittimità dell'atto di revoca, ma l'esistenza del diritto stesso alla prestazione (Cass., 24 febbraio 2015, n. 3688; Cass., 20 febbraio 2009, n. 4254; Cass., 12 gennaio 2009, n. 392; Cass., 14 luglio 2004, n. 12998; Cass., 6 marzo 2004, n. 4634; Cass. 9 luglio 2003, n. 10816).

Ed invero, la domanda di ripristino della prestazione, al pari di quella concernente il diritto di ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda; conseguentemente, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti "ex lege", con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca (Cass. n. 22319 del 3 novembre 2016, conf. Cass n. 3688/2015).

Pertanto, tale censura va disattesa.

Nel merito, come evidenziato, a far data dal maggio 2017 l'Inps ha interrotto l'erogazione della pensione di invalidità civile di cui il ricorrente era titolare da agosto 2003, richiamando, a sostegno di tale provvedimento, quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 92/2012, che prevede quanto segue:

“58 Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.

59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti”.

Ai commi 60 e 61 dell'art. 2 sono regolati i rapporti tra l'Amministrazione della Giustizia e gli Enti previdenziali con la previsione che “i provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo”.

La legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 2, commi 58 ss., detta dunque plurime disposizioni, aventi come effetto la cessazione della corresponsione di prestazioni, in materia previdenziale e assistenziale, di cui siano titolari soggetti condannati per taluni reati di particolare allarme sociale, quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso.

La novella legislativa istituisce, in tal modo, “uno speciale statuto di “indegnità”, connesso alla commissione dei predetti reati, cui ricollega effetti sanzionatori direttamente incidenti sui trattamenti di assistenza sociale. Alla sua ratio non è estraneo il rilievo criminologico che ai medesimi reati faccia da sfondo l'accumulazione, o comunque il possesso, di capitali illeciti, con quei trattamenti incompatibili; mentre il reimpiego di tali capitali in attività economiche, dirette a schermanli, è alla base dell'estensione della misura sanzionatoria ai trattamenti propriamente previdenziali, che si accertino in connessione generati” (cfr Cass. Pen. 11581/2019).

Dalla disamina delle richiamate disposizioni si evince che la condotta dell'INPS è vincolata all'esecuzione del giudicato penale, ossia l'istituto deve dare immediata esecuzione al provvedimento dell'autorità giudiziaria penale che, nel disporre la condanna dell'imputato

ad uno dei reati e delitti previsti dal comma 58, abbia applicato la sanzione accessoria della revoca della prestazione assistenziale.

Nell'ipotesi in cui, come nel caso de quo, al momento dell'entrata in vigore della legge 92/2012 ossia alla data del 18.07.2012 i soggetti siano già stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati specificamente previsti, -ipotesi in cui è mancata chiaramente la revoca della prestazione da parte del giudice penale- è previsto che sia l'INPS a disporre la revoca con effetto non retroattivo delle prestazioni assistenziali, dopo avere avuto notizia dal Ministero della Giustizia, d'intesa con il Ministero del Lavoro, dell'elenco dei condannati.

Per l'applicazione di tale ipotesi è richiesto che alla data di entrata in vigore della legge anzidetta sia già intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato.

La norma, dunque, disciplina due fattispecie diverse tra loro.

Nel caso che ci occupa, la prestazione risulta revocata con decorrenza maggio 2017 e il Ministero ha trasmesso l'elenco dei condannati solo in data 17.02.2017.

E' documentato attraverso la certificazione dell'Ufficio esecuzione penale della Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Salerno (depositato su richiesta del giudicante) che il ricorrente ha riportato una condanna ad un pena detentiva per uno dei reati previsti dall'art. 2, comma 58 della legge 92/2012 ed è documentato che la sentenza è passata in giudicato in data 25.10.2007.

Pertanto, non è revocabile in dubbio che l'ipotesi applicata sia quella di cui al comma 61 della legge citata.

Quanto all'inoltro all'INPS dell'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, oltre i tre mesi successivi all'entrata in vigore della legge 92/2012 non può non evidenziarsi che tale termine non viene indicato dalla legge come perentorio e la previsione legale della revoca della prestazione con efficacia ex nunc ne impedisce la retroattività prima di tale evento per cui il ritardo da parte del Ministero non arreca in sé un danno al condannato.

Ciò posto, occorre esaminare i profili di illegittimità costituzionale evidenziati da parte attrice.

Applicandosi il comma 61 della richiamata disposizione, per come chiarito, spetta allo scrivente solo verificare se la questione prospettata di illegittimità costituzionale di tale norma per violazione dell'art. 111 della Cost sia non manifestamente infondata. Non assume invece rilevanza nel presente giudizio l'ulteriore questione di legittimità sollevata da parte attrice ma con riferimento al comma 58 del medesimo articolo, non operando nel caso di specie.

In particolare, il ricorrente contesta la legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 61 della legge 92/2012 nella parte in cui prevede l'applicazione di una sanzione accessoria senza il rispetto del principio del contraddittorio e in violazione del principio "tempus regit actum".

Ad avviso del giudicante, in relazione al descritto profilo, la questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata.

Occorre, dunque, chiarire la natura della revoca dei trattamenti assistenziali di cui si discorre. Ciò in quanto laddove si ritenesse di attribuire a siffatta revoca la natura di sanzione penale, opererebbe il divieto di irretroattività di cui all'art. 25 della Cost avente ad oggetto le sole sanzioni che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato e utilizzando i criteri Engel, (cfr Corte di Giustizia 20 marzo 2018, C- 524/15, Menci) hanno natura sostanzialmente penalistica.

Lo scrivente condivide le argomentazioni contenute nella sentenza della I Sezione penale n. 11581/2019 in cui, sulla premessa che per le condanne ormai definitive alla data dell'introduzione delle nuove disposizioni, la revoca, senza efficacia per i ratei già maturati, della prestazione assistenziale è disposta direttamente dall'Ente erogatore, dietro trasmissione dei relativi elenchi da parte del Ministero della Giustizia, si è affermato che in questo caso "la misura di rigore opera direttamente in via amministrativa, senza l'intermediazione del provvedimento giurisdizionale penale, che ne funge solo da presupposto storico. Si è in presenza di un mero effetto extra-penale della condanna, e non di una pena (o di una sanzione) accessoria, similmente a quanto accade allorché dalla pronuncia di sentenze irrevocabili per determinati reati automaticamente derivino, indipendentemente dall'adozione delle predette statuizioni accessorie, incapacità speciali o altre conseguenze sfavorevoli in tema di stato della persona (si veda, esemplificativamente, l'ipotesi di condanna pronunciata per reati elettorali nei confronti di un candidato, la quale in sé comporta, ai sensi dell'art. 113, commi primo e secondo, d.P.R. n. 361 del 1957, e indipendentemente dalla pena accessoria interdittiva, la

temporanea privazione dall'elettorato attivo e passivo: Sez. 1, n. 31499 del 04/06/2013, Diodato, Rv. 256794-01)".

Si è dunque chiarito che "la cessazione della prestazione assistenziale qui non costituisce (come non lo costituisce la perdita dei diritti elettorali nell'ipotesi testé prospettata: Sez. 1, n. 52522 del 16/01/2018, P., Rv. 274112-01) un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato - se così fosse, si assisterebbe all'applicazione retroattiva, in malam partem, di una disposizione penale, vietata dall'art. 25, secondo comma, Cost. - bensì consegue al sopravvenuto difetto di un requisito soggettivo per il mantenimento dell'attribuzione patrimoniale di durata".

Se dunque non vi è, come nella specie, irrogazione di alcuna pena (o sanzione) accessoria, la norma non presenta profili di incompatibilità con il divieto di irretroattività sfavorevole di all'art. 25 della Cost o con l'art. 111 della Cost. .

Tardiva (in quanto dedotta solo alla terza udienza) è la circostanza di essere parte attrice in sospensione della pena (in realtà, dalla documentazione depositata risulta in regime di detenzione domiciliare), situazione rispetto alla quale comunque non è stato dal ricorrente dedotto alcuno specifico vizio del provvedimento impugnato.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso.

Le spese, stante la novità della questione trattata, sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

- Rigetta la domanda;
- compensa tra le parti le spese processuali

Salerno, 09.04.2021

Il Giudice

Dott. ssa Caterina Petrosino

